



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

**Allegato C**

**Riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi**

**1. Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005**

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti degli operatori economici del settore dei mangimi (OSM) che svolgono:

- attività di cui al Regolamento (CE) n. 183/2005 art. 10, paragrafo 1;
- attività di cui al Regolamento (CE) n. 183/2005 art.10 paragrafo 3 (Reg. CE n. 225/12);
- attività di produzione/commercializzazione di prodotti non conformi;
- attività nel settore dei mangimi medicati ai sensi del Regolamento UE 2019/4 art. 13;
- produzione in deroga ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 999/2001.

**2. Ambiti particolari**

**2.1** Gli OSM che svolgono esclusivamente attività di intermediazione dei prodotti derivanti dalle attività contemplate all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 183/2005, possono svolgere l'attività solo previa attribuzione del numero di riconoscimento. In ragione del fatto che tali OSM non detengono prodotti nei loro locali, ai fini del riconoscimento non è richiesta la visita in loco da parte dell'autorità competente; tuttavia, la domanda di riconoscimento deve essere comprensiva di un'autocertificazione con la quale l'OSM, che intenda svolgere la citata attività di intermediario, deve dichiarare di non detenere i prodotti nei propri locali e che tali prodotti soddisfano i requisiti del Regolamento (CE) n. 183/2005.

**2.2** Gli operatori economici che intendono operare nel settore dei mangimi medicati è necessario che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento UE 2019/4

**3. Modulistica**

**3.1 Operatori economici**

Gli operatori economici interessati utilizzano la modulistica SUAPE per inoltrare alla autorità competente le istanze, notifiche e/o comunicazioni relative al riconoscimento degli stabilimenti.

La documentazione delle domande di riconoscimento degli stabilimenti (compresi i casi di estensione del riconoscimento con attività aggiuntive) come anche delle comunicazioni di ampliamento della tipologia di prodotti nell'ambito di attività già riconosciute, deve comprendere il **modulo E18** con gli allegati da esso previsti.

Nei casi di altre comunicazioni inerenti l'aggiornamento del riconoscimento, può essere utile includere, in aggiunta alla pertinente modulistica SUAPE, il **modulo E18** al fine di fornire esaustivamente le informazioni necessarie.

**3.2 Autorità competente**

L'autorità competente che effettua le ispezioni presso gli stabilimenti ai fini del riconoscimento condizionato o definitivo (compresi i casi di estensione del riconoscimento con attività aggiuntive) utilizza il vigente verbale per i controlli ufficiali sugli OSM ed esprime il successivo parere utilizzando l'Allegato G – “Parere per il riconoscimento dello stabilimento ai sensi del Regolamento (CE) n 183/2005”.